

Provvedimento ex art. 100 TULPS per fatti accaduti fuori da un locale

Data pubblicazione:	10/03/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

L'**art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)**, prevede la possibilità per il Questore di adottare **misure di carattere cautelare - quali la possibilità di sospendere o revocare la licenza** - nei confronti di locali o esercizi pubblici ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza collettivi.

Ma fino a che punto può spingersi questo potere? È possibile chiudere un locale per fatti accaduti al di fuori di esso, magari coinvolgendo soggetti estranei all'attività?

Nell'articolo in commento analizziamo la **possibilità di disporre la chiusura del locale**, anche nel caso in cui le condotte penalmente rilevanti (ad esempio, episodi di spaccio, risse, aggressioni) siano avvenute **al di fuori** dello stesso, anziché al suo interno.

LA RATIO DELL'ART. 100 T.U.L.P.S.: MISURA PREVENTIVA E NON SANZIONATORIA

Prima di esaminare nel dettaglio la rilevanza delle condotte esterne, è fondamentale inquadrare la **natura** e lo **scopo** dell'art. 100 T.U.L.P.S.

Seppure tale intervento sia comunemente percepito come una forma di sanzione, in realtà riveste una funzione **prettamente preventiva**, finalizzata a scongiurare il consolidarsi o il reiterarsi di situazioni che possano agevolare reati o, comunque, turbare gravemente la tranquillità pubblica.

Si tratta di un **provvedimento cautelare** e **non** di una sanzione penale e, pertanto, non richiede una preventiva condanna giudiziaria, né la dimostrazione della responsabilità penale del gestore[1],

essendo sufficiente un quadro indiziario o fattuale che evidenzi la situazione di pericolosità.

Non è necessario un coinvolgimento diretto del gestore, ma occorre riscontrare un ruolo, anche solo passivo, dell'esercizio nella produzione del pericolo, come ad esempio la condotta omissiva del titolare o del personale che, seppure a conoscenza di episodi delittuosi o di soggetti abitualmente pericolosi, non adottino alcuna misura di prevenzione (notiziando le Forze dell'Ordine, rafforzando i controlli interni, prendendo provvedimenti verso clienti violenti); in tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che persino atteggiamenti di **mera indifferenza** o "**quieta convivenza**" con soggetti criminali possono giustificare il provvedimento.

LA RILEVANZA DI FATTI CRIMINOSI AVVENUTI ALL'ESTERNO: IL NESSO DI COLLEGAMENTO CON IL LOCALE

L'articolo 100 TULPS stabilisce che:

"Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio quando il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica o il buon costume. Nei casi più gravi, la licenza può essere revocata."

La norma non specifica espressamente che i fatti debbano verificarsi **all'interno** del locale. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento può essere adottato anche per episodi avvenuti **nelle immediate vicinanze dell'esercizio**, se esiste un collegamento tra l'attività e i fatti pericolosi.

Alcuni esempi concreti includono:

- **Risse e aggressioni nei pressi del locale:** se un locale diventa un punto di aggregazione abituale per soggetti, che poi danno luogo a scontri violenti sulla pubblica via, anche se la rissa si verifica dopo l'uscita dal locale;
- **Spaccio di droga nelle vicinanze:** se viene accertato che il locale è frequentato da soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti e che l'attività criminosa si estende nelle strade adiacenti;
- **Uso del locale come punto di ritrovo per soggetti pericolosi:** anche se non vi sono specifiche violazioni all'interno dell'esercizio, il fatto che il locale sia abitualmente frequentato da persone pregiudicate o ritenute pericolose;
- **Fatti criminali commessi da soggetti non avventori:** anche quando gli episodi di violenza o criminalità coinvolgano soggetti non clienti del locale, magari perché resta aperto fino a tarda notte, attirando persone dedite a traffici illeciti o a comportamenti violenti.

Ai fini della legittimità del provvedimento cautelare hanno rilevanza, quindi, anche episodi riconducibili a soggetti che non possono essere considerati avventori del locale e ad atti di violenza

avvenuti nelle adiacenze dello stesso (**recentemente Cons. Stato n. 3422/2024 e T.A.R. Bologna, n. 30/2025**).

Ad esempio, il provvedimento potrebbe essere giustificato riguardo ad un ristorante situato in una piazza dove spesso avvengono risse o aggressioni notturne, se il locale contribuisce, anche indirettamente, alla creazione di un contesto pericoloso, magari rimane aperto fino a tarda notte senza controlli.

Doveroso sottolineare che anche un solo, e singolo, episodio, ove particolarmente grave, può essere posto a base della misura della sospensione in esame (**T.A.R. Napoli n. 6090/2020; T.A.R. Toscana, n. 482/2022**).

DURATA E RINNOVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

La sospensione o la chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S. è generalmente **temporanea**. La durata non è fissata in termini di giorni prestabiliti dalla legge, ma rimessa alla **discrezionalità** del Questore, che la calibra alla luce della gravità e della reiterazione dei fatti. Alcuni profili da considerare:

- **Chiusura per quindici, trenta o sessanta giorni:** sono periodi ricorrenti nella prassi, ma possono anche essere adottate misure più brevi o più lunghe a seconda dell'intensità del pericolo.
- **Rinnovo o proroga della misura:** se, dopo la riapertura, si verificano nuovi episodi, il Questore può disporre una **ulteriore chiusura**, ovviamente motivata da fatti sopravvenuti;
- **Revoca della misura:** qualora vengano meno le ragioni di pericolo per l'ordine pubblico (ad esempio, l'esercente adotta efficaci misure di sicurezza o cambia radicalmente tipologia di attività), il Questore può valutare la **revoca** o la cessazione anticipata della sospensione.

CONCLUSIONI

L'articolo dimostra come un locale possa subire un provvedimento di sospensione anche se gli episodi critici avvengono all'esterno e coinvolgono soggetti estranei alla clientela. La chiave sta nel **collegamento tra l'attività del locale e la situazione di pericolo per l'ordine pubblico**: non conta solo ciò che avviene all'interno, ma anche l'impatto che il locale ha sull'ambiente circostante.

Il titolare di un locale deve **prestare attenzione non solo alla propria gestione interna, ma anche alle dinamiche che si sviluppano intorno ad esso**, adottando misure di prevenzione adeguate per evitare di essere considerato un elemento di rischio per la sicurezza pubblica.

Il principio cardine è l'**equilibrio tra la libertà di iniziativa economica e la salvaguardia della sicurezza collettiva**: quando la seconda risulti messa seriamente in pericolo, il Questore può legittimamente utilizzare questo strumento incisivo, ma sempre sorretto da adeguata motivazione, proporzionalità e comprovate esigenze di pubblica sicurezza.

NOTE

[1] Il potere del Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 non si correla, sanzionando eventuali omissioni, alla possibilità, più o meno effettiva, del titolare di un pubblico esercizio di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro precedenti penali o di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, ma si collega alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e la pubblica moralità, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente, venendo precipuamente in rilievo, nella ratio del legislatore, l'effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall'altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte. (T.A.R. Cagliari n. 110/2024, n. T.A.R. Milano n. 420/2024)

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.